



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Quarta Civile

fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE EX ART. 624 BIS CPC

Il Giudice dell'esecuzione,

- preso atto della richiesta di sospensione del processo esecutivo avanzata dal creditore procedente e rilevato che non vi sono ulteriori creditori muniti di titolo esecutivo;
- ritenuto che l'istanza sia ammissibile perché proposta almeno venti giorni prima del termine fissato per il deposito di offerte di acquisto;
- tenuto conto che la parte esecutata è stata portata a conoscenza dell'istanza (cfr. art. 624 *bis* c.p.c., “*sentito il debitore*”);
- visto l'art. 624 *bis* c.p.c.

SOSPENDE

il processo di esecuzione sino al 05/03/2027;

AVVISA

che, in qualsiasi momento, su richiesta di uno dei creditori muniti di titolo, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo esecutivo e che non saranno concesse ulteriori sospensioni

DISPONE

la pubblicazione di questo provvedimento sul sito Internet ove è stata eventualmente pubblicata la relazione di stima entro 5 giorni.

Si comunichi al debitore, ai creditori, all'esperto stimatore, al custode e al delegato, se nominati.

Brescia, 06/03/2025

Il Giudice dell'Esecuzione
Alessandro Pernigotto